



A.S.L. CN2

*Azienda Sanitaria Locale
di Alba e Bra*

Via Vida, 10 – 12051 ALBA (CN)

Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480

e-mail: aslcn2@legalmail.it – www.aslcn2.it

S.O.C. Servizi Sociali Distretto 2 di Bra

P.I./Cod. Fisc. 02419170044

**RECEPIMENTO DELLE DELIBERAZIONI REGIONALI
N. 2 -3520 DEL 31/07/2006 E N. 37 – 6500 DEL 23/07/07 E S.M.I.**

**REGOLAMENTO
PER L'INTEGRAZIONE DELLE RETTE
IN STRUTTURE RESIDENZIALI E
SEMIRESIDENZIALI
PER MINORI, ANZIANI, DISABILI E
ADULTI IN DIFFICOLTA'**

Approvato con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 15 del 26.07.2010
Modificato con determinazione del Commissario ASL CN2 n.....del.....

ART. 1 DESTINATARI

1. Sono destinatari del presente regolamento:
 - a) persone autosufficienti o parzialmente autosufficienti con gravi difficoltà di inserimento sociale, esposte a particolari fattori di rischio e/o privi di supporti familiari e sociali che permettano la permanenza a casa, per le quali sia necessario un inserimento in strutture socio-assistenziali;
 - b) persone non autosufficienti con condizioni tali da non permettere la permanenza a casa e da rendere indispensabili le prestazioni offerte dalle strutture residenziali socio-sanitarie e socio-assistenziali;
 - c) persone non autosufficienti per i quali gli interventi di cura e di assistenza domiciliare non sono sufficienti e si rende necessario l'inserimento in una struttura semiresidenziale socio-sanitaria;
 - d) persone inserite presso strutture residenziali, con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria oppure su proposta delle Unità di Valutazioni competenti.
2. I beneficiari devono essere residenti in uno dei comuni convenzionati appartenenti al Distretto n. 2 di Bra – ASL CN2 oppure lo devono essere stati prima di un ricovero presso strutture residenziali accreditate dall'A.S.L. competente per territorio e/o autorizzate al funzionamento, secondo la normativa statale e regionale vigente in materia.

Le Unità di Valutazione competenti per ogni beneficiario approvano un progetto individualizzato di inserimento in strutture residenziali o semiresidenziali.

Delle integrazioni retta in strutture residenziali e semiresidenziali accreditate con determinazione Direttoriale delle ASL e/o convenzionate con le ASL e gli Enti Gestori, possono beneficiare soltanto quei cittadini non autosufficienti, residenti in uno dei comuni convenzionati del Distretto n. 2 di Bra – ASL CN2 e che siano stati inseriti a seguito dei provvedimenti dell'Unità di Valutazione competenti.

La S.O.C. Servizi Sociali Distretto 2, ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente in materia di Livelli Essenziali di Assistenza, integra le rette delle strutture residenziali e semiresidenziali socio-sanitarie accreditate e/o in convenzione limitatamente per la quota a carico cittadino/utente qualora quest'ultimo risulti non averne la capacità economica e in subordine alle disponibilità degli stanziamenti previsti annualmente nel Bilancio di Previsione.

Le persone già ospiti in strutture residenziali e/o semiresidenziali che risultano avere l'incapacità economica a continuare a pagare le rette possono far richiesta di integrazione retta; la S.O.C. Servizi Sociali Distretto 2 si riserva di procedere all'erogazione limitatamente agli stanziamenti previsti annualmente nel Bilancio di Previsione.

ART. 2

MOTIVI DI ESCLUSIONE ALL'INTEGRAZIONE

1. Si procede all'integrazione retta solo per le strutture residenziali e semiresidenziali regolarmente autorizzate ai sensi delle norme vigenti.
2. Di norma viene esclusa l'integrazione della retta qualora una persona, già ospite di un nucleo Residenza Assistenziale (R.A.), ritenuta non autosufficiente dalle Unità di Valutazione competenti, rifiuti il trasferimento presso strutture per non autosufficienti.
3. Anziani e adulti autosufficienti inseriti in Residenza Assistenziale Alberghiera (R.A.A.) non hanno titolo ad alcuna integrazione, fatta eccezione per i progetti concordati con i servizi dell'Asl e per gli inserimenti che sono stati ritenuti utili ed inevitabili dai competenti organi tecnici della S.O.C. Servizi Sociali Distretto 2 e comportino la realizzazione di un progetto funzionale per le persone ed un investimento economico in sintonia con le politiche sociali e le possibilità economiche definite dall'Ente.
4. Per le persone non autosufficienti non si procede all'integrazione della retta qualora la persona stessa rifiuti l'eventuale progetto individualizzato definito dalle Unità di Valutazione competenti.

5. La retta viene integrata solo per inserimenti concordati con il servizio a favore di persone per le quali si sia verificata l'impraticabilità e/o l'insufficienza di altri interventi di carattere domiciliare.

ART. 3 LIMITE ECONOMICO

1. Per le persone (minori, adulti, anziani) non autosufficienti inseriti in strutture residenziali e semiresidenziali per il limite economico si rimanda alla normativa regionale vigente.
2. Per le persone non autosufficienti inserite in strutture si prendono a riferimento esclusivamente il reddito e il patrimonio dell'interessato. In ogni caso nel calcolo per determinare la quota di compartecipazione saranno comprese anche le indennità di accompagnamento, le rendite Inail e ogni altro emolumento esente.
3. Ai beneficiari è lasciata a disposizione una somma per le spese personali (*franchigia sul reddito*) indicata nell'allegato 1 al presente regolamento.
4. Nell'ipotesi di un assistito minore, tenuto conto dei doveri (in particolare obbligo di mantenimento, che secondo la Corte Suprema permane anche nei confronti del genitore dichiarato decaduto dalla potestà sui figli) dei genitori verso i figli ai sensi del vigente codice civile (artt.147, 261, 155), non è prevista alcuna franchigia sul reddito.
5. Il beneficiario è tenuto al rimborso alla S.O.C. Servizi Sociali Distretto 2 di eventuali arretrati di pensione e/o di indennità di accompagnamento o di ogni altro reddito o emolumento o attività che dovesse percepire (anche se fiscalmente esente) a compensazione dell'importo che la S.O.C. Servizi Sociali stessa ha erogato come integrazione retta.

ART. 4 REDDITO

1. Il reddito da valutare ai fini del presente Regolamento è costituito:
 - dal reddito (al netto dei redditi agrari relativi alle attività ex art. 2135 c.c. svolte anche in forma associata dai soggetti produttori agricoli titolari di partita I.V.A. obbligati alla presentazione dell'I.V.A) definito in base alle vigenti norme fiscali in materia di determinazione e tassazione dei redditi e liquidazione delle imposte;
 - dal reddito figurativo delle attività finanziarie (determinato applicando il rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al patrimonio mobiliare come oltre specificato).
2. Per quanto concerne i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo della presentazione della dichiarazione IVA, va assunta la base imponibile (valore della produzione netta) determinata ai fini dell'IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato e di altri fattori produttivi costituiti da beni prodotti in altri comparti dell'azienda e reimpiegati nell'azienda stessa.
3. Qualora il reddito per l'anno in corso, alla data di erogazione della prestazione, differisca di oltre 1/5 dal reddito risultante dall'ultima dichiarazione presentata ai fini dell'imposta sui redditi delle persone fisiche (Mod. CUD, 730, UNICO) - o dall'ultimo certificato sostitutivo - il beneficiario della prestazione deve autocertificare la variazione alla S.O.C. Servizi Sociali Distretto 2 che la assumerà quale base di calcolo, impegnandosi a produrre, l'anno successivo, la dichiarazione comprovante tale variazione.

ART. 5 PATRIMONIO

1. Il patrimonio mobiliare è costituito da:
 - a) depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al netto degli interessi, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di erogazione della prestazione;
 - b) titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze alla data di cui alla lett. a);

- c) azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri, per le quali va assunto il valore risultante dall'ultimo prospetto redatto dalla società di gestione alla data di cui alla lett. a);
 - d) partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati, per le quali va assunto il valore rilevato alla data di cui alla lett. a) ovvero, in mancanza, nel giorno antecedente alla dichiarazione, ad esso più prossimo;
 - e) partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie, per le quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva, ovvero, in caso di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti o beni patrimoniali;
 - f) masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, gestite direttamente o affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del D. Lgs. 415/1996, per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, dal gestore del patrimonio anteriormente alla data di cui alla lett. a);
 - g) altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto il valore corrente alla data di cui alla lett. a), i contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione - per i quali va assunto l'importo dei premi complessivamente versati a tale ultima data - e le polizze a premio unico anticipato per tutta la durata del contratto - per le quali va assunto l'importo del premio versato; sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non è esercitabile il diritto di riscatto;
 - h) imprese individuali per le quali va assunto il valore del patrimonio netto, determinato con le stesse modalità indicate alla precedente lett. g).
 - i) per i rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione contestati anche a soggetti diversi dal ricoverato il valore delle consistenze è assunto per la quota di spettanza;
 - j) valore dei beni mobili posseduti alla data di cui alla lett. a).
 - k) non si valuta il valore della prima automobile in proprietà. Per le successive si considera un valore forfetario risultante da riviste specializzate.
2. Il patrimonio immobiliare è costituito dal valore - determinato con le modalità di calcolo stabilite dalla normativa ICI - dei singoli cespiti posseduti al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di erogazione della prestazione.

Nel patrimonio immobiliare è ricompreso:

- a) il valore dei diritti reali di godimento posseduti su beni immobili (usufrutto, uso, abitazione, servitù, superficie, enfiteusi), con esclusione della "nuda proprietà",
- b) il valore dei beni donati nei cinque anni precedenti la richiesta di prestazioni.

Qualora la consistenza patrimoniale alla data di erogazione della prestazione differisca di oltre 1/5 da quella rilevata al 31 dicembre dell'anno precedente, il beneficiario della prestazione deve autocertificare la variazione all'ente gestore che la assumerà quale base di calcolo, impegnandosi a produrre, l'anno successivo, la dichiarazione comprovante tale variazione.

ART. 6

VALIDITÀ DELLA SITUAZIONE ECONOMICA DICHIARATA

1. La situazione economica dichiarata ha validità annuale.
2. Eventuali variazioni positive o negative superiori ad 1/5 nella consistenza reddituale e patrimoniale - subentrate durante la fruizione della prestazione - devono essere autocertificate dal beneficiario della prestazione medesima alla S.O.C. Servizi Sociali Distretto 2, entro trenta giorni dalla data delle suddette variazioni.

ART. 7

MODALITA' DI ACCESSO

1. La domanda di integrazione retta viene presentata all'Assistente Sociale competente per territorio, secondo la procedura *indicata nell'allegato 2 al presente regolamento*.
2. Nei casi in cui il richiedente non sia stato ancora sottoposto alla valutazione delle Commissioni U.V.G. o U.M.V.D., dovrà essere contestualmente avviata l'istruzione della pratica di visita dell'Unità di Valutazione Competente.

ART. 8

LISTE D'ATTESA

1. Viene definito annualmente un budget dedicato al servizio integrazioni rette per minori, anziani, disabili e adulti in difficoltà.
Nei casi di potenziale esaurimento dei budget relativi alle integrazioni rette vengono predisposte apposite graduatorie.
2. Nella gestione della lista d'attesa oltre ai punteggi derivati dalle Unità di Valutazione e/o Commissioni competenti verranno considerati i seguenti criteri:
 - + aspetto temporale: deve essere considerata la data di protocollo in arrivo della domanda;
 - + aspetti contingenti: deve essere considerata l'urgenza dell'attivazione del progetto individuale così come valutata dalle Unità di Valutazione e/o Commissioni competenti.

ART. 9

VERIFICHE E CONTROLLI

1. La S.O.C. Servizi Sociali Distretto 2 si riserva la facoltà di compiere ulteriori accertamenti rispetto ai redditi e ai patrimoni e, in caso di dichiarazioni false, si sospende l'intervento e oltre al rimborso delle quote di integrazione della retta già eventualmente attribuite, si procederà legalmente, avvalendosi dell'ausilio della Guardia di Finanza, degli Ispettori dell'Ufficio delle Entrate, della Polizia Municipale.

ART. 10

RECLAMI E CONTROVERSIE

1. Eventuali reclami o controversie dovranno essere presentati all'Ufficio Relazioni con il Pubblico dell'ASL CN2.

ART. 11

RECUPERI E RIVALSE

1. Qualora vengano segnalati dal Comune di residenza o dichiarati dall'assistito redditi e/o patrimoni non ancora riscossi ma dovuti allo stesso, la S.O.C. Servizi Sociali Distretto 2 può recuperare i contributi concessi al momento dell'effettiva riscossione degli emolumenti attesi. L'assistito e/o i parenti tenuti agli alimenti saranno informati di questa eventualità di recupero del contributo sottoscrivendo la domanda di integrazione retta. In caso di rifiuto o di mancato pagamento da parte dell'assistito o dei parenti che hanno sottoscritto l'impegno, la S.O.C. Servizi Sociali Distretto 2 sospende l'erogazione del contributo. E' fatta salva l'azione di rivalsa del Servizio Sociale per quanto non dovuto ed egualmente erogato fino alla data dell'interruzione della prestazione economica.

ART. 12

TUTELA DELLA PRIVACY

1. L'acquisizione e il trattamento dei dati personali relativi alle domande, alle istruttorie e a tutti i provvedimenti relativi all'applicazione del presente regolamento avviene nel rispetto delle

disposizioni relative alla tutela della riservatezza dei dati personali di cui al D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 e s.m.i..

Art. 13

PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7.08.1990, n. 241 sarà tenuta a disposizione del pubblico presso la segreteria della direzione e presso le sedi della S.O.C. Servizi Sociali Distretto 2 perché se ne possa prendere visione in ogni momento. Sarà inoltre pubblicato sul sito internet dell'ASL CN2.

ART. 14

NORME TRANSITORIE DI ATTUAZIONE

1. Il presente regolamento si applica a tutti i nuovi Progetti Assistenziali Individualizzati (P.A.I.) e/o soggetti a revisione da parte delle Commissioni Multidisciplinari competenti e/o dal servizio sociale.

ART. 15

CONFORMITÀ E AGGIORNAMENTO CON LE DISPOSIZIONI NAZIONALI E REGIONALI IN MATERIA

1. Le norme del presente regolamento sono conformi a quanto previsto dalle vigenti disposizioni regionali in materia di "Criteri per la compartecipazione degli anziani non autosufficienti al costo della retta e criteri per l'erogazione degli incentivi previsti dalla deliberazione della Giunta regionale 2-3520 del 31 luglio 2006 a favore di comuni ed enti gestori" approvate con D.G.R. n. 23 luglio 2007, n. 37-6500".
2. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
3. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.
4. Gli allegati 1 e 2 al presente regolamento possono essere modificati, su parere del Comitato dei Sindaci – Funzioni Sociali, con determinazione del Direttore Generale.

LIMITI ECONOMICI E BENEFICI AGLI UTENTI

Alle persone inserite nelle strutture residenziali per le quali la S.O.C. Servizi Sociali Distretto 2 provvede all'integrazione della retta vengono lasciate a loro disposizione le seguenti somme:

- Persone autosufficienti inseriti in R.A.- R.A.A.: **€75,00 mensili**
- Persone non autosufficienti o parzialmente non autosufficienti: **€75,00 mensili**
- Persone adulte disabili: **€75.00 mensili.**

TALE LIMITE PUÒ ESSERE ECCEZIONALMENTE SUPERATO IN SITUAZIONI CHE PRESENTANO MAGGIORI SPESE, DEBITAMENTE DOCUMENTATE.

PROCEDURE DI ACCESSO ALLA PRESTAZIONE

1. DOMANDA E ISTRUTTORIA

L'istruzione della pratica viene fatta dall'interessato o, in caso di persona minore o incapace, dal rappresentante legale o dal tutore o dall'amministratore di sostegno, presso l'Assistente Sociale competente per territorio mediante la compilazione di una domanda (modulo predisposto) e la presentazione dei documenti necessari (autocertificazione, attestazione ISEE, dichiarazione della struttura, in caso di inserimento già attuato, da cui risulti la decorrenza della collocazione).

Si richiama quanto previsto dagli art. 4 e 5 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e s.m.i. "Testo unico delle disposizioni legislative regolamentari in materia di documentazione amministrativa".

L'integrazione retta decorre :

- Dal primo giorno del mese successivo se la richiesta perviene agli uffici amministrativi entro il 26 del mese corrente;
- dal primo giorno del secondo mese successivo se la richiesta perviene agli uffici amministrativi dopo il 26 del mese corrente.



A.S.L. CN2

*Azienda Sanitaria Locale
di Alba e Bra*

S.O.C. Servizi Sociali Distretto 2 di Bra

Via Vida, 10 – 12051 ALBA (CN)
Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480
e-mail: aslcn2@legalmail.it – www.aslcn2.it
P.I./Cod. Fisc. 02419170044

***REGOLAMENTO
ASSISTENZA ECONOMICA***

***“MISURE PER L’INCLUSIONE SOCIALE E
DI CONTRASTO ALLA POVERTA’”***

Approvato con deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 11 del 07.06.2010

Modificato con determinazione del Commissario ASL CN2 n.....del.....

TITOLO I

ASSISTENZA ECONOMICA

Art. 1

OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina l'attività dell'assistenza economica affinché le erogazioni in denaro a favore delle persone e dei nuclei familiari residenti nel territorio della S.O.C. Servizi Sociali Distretto 2 che dispongono di redditi bassi, siano strumenti di contrasto alla povertà.
2. Vengono, inoltre, definite le tipologie dei contributi e le modalità di erogazione, gli importi erogabili, i criteri di valutazione della domanda e di ammissibilità del contributo, i requisiti di accesso e i motivi di esclusione, tenendo conto della composizione e delle caratteristiche di ciascun nucleo familiare richiedente.
3. Per le prestazioni di assistenza economica si fa riferimento in via generale alla definizione di stato di bisogno che deve essere valutato in rapporto alle circostanze concrete di vita della singola persona o del nucleo familiare, considerato nel proprio contesto di vita, e con riferimento alle abitudini, alle risorse reali o potenziali e ai limiti del richiedente e alle risorse di rete attivabili. Ciò rappresenta la valutazione sociale di base che l'assistente sociale deve fare con l'utente al fine di impostare e realizzare un effettivo progetto di intervento volto al superamento dello stato di bisogno. Qualora non vi siano reali possibilità di cambiamento dovute a una situazione personale e familiare ormai "incancrenita", il progetto d'intervento dovrà comunque garantire al cittadino la capacità economica minima indispensabile per proseguire un'esistenza dignitosa.
4. I contributi economici oggetto del presente regolamento saranno assegnati nei limiti delle risorse a ciò destinate ed in base alla programmazione delle attività previste dal Bilancio di previsione di ogni anno.

Art. 2

FINALITA'

1. Gli interventi di assistenza economica sono diretti a sostenere situazioni di povertà dove esistono redditi familiari resi deboli o inadeguati per:
 - insufficienza di risorse finanziarie e patrimoniali, del singolo o del nucleo familiare a causa dell'età o della malattia temporanea o invalidità permanente;
 - incapacità degli adulti in età lavorativa a procurarsi i mezzi di sostentamento, tali da generare incapacità a provvedere al soddisfacimento dei bisogni essenziali;
 - situazioni gravi di emarginazione e disagio sociale.
2. Gli interventi economici sono volti a garantire la capacità economica minima indispensabile alle persone e alle famiglie a basso reddito e/o che vivono in una situazione di temporanea difficoltà ed hanno come obiettivi prioritari quelli di:
 - a) assicurare il soddisfacimento dei bisogni primari dei cittadini
 - b) promuovere percorsi di autonomia sociale ed economica delle persone e delle famiglie in difficoltà attraverso azioni e piani di intervento che favoriscano lo sviluppo delle potenzialità degli individui e dei nuclei familiari, evitando altresì che interventi socio-assistenziali di sostegno al reddito disincentivino l'inserimento sociale e lavorativo dei cittadini
 - c) evitare quanto più possibile interventi di istituzionalizzazione e ricovero in struttura per quanto concerne persone anziane, disabili, minori.

Art. 3

CRITERI DI AMMISSIBILITA' AL CONTRIBUTO

1. Gli interventi previsti nel presente regolamento devono essere preceduti di norma da un'approfondita conoscenza del richiedente e del suo nucleo familiare, svolta attraverso gli strumenti propri del Servizio Sociale (Servizio Sociale Professionale, colloqui, visite domiciliari) a seguito della quale si configura la presa in carico del nucleo. Successivamente, sulla base degli elementi raccolti e della valutazione delle reali capacità di autonomizzazione del nucleo, viene definito il progetto d'intervento.
2. Nella formulazione del progetto il richiedente e i componenti adulti del nucleo vengono invitati ad un impegno e assunzione di responsabilità rispetto al percorso di autonomizzazione e di superamento delle cause di disagio.
3. L'assistenza economica è uno degli interventi previsti nei progetti di aiuto alla persona, per sostenere progetti individuali di vita che evitino l'instaurarsi di processi di emarginazione o ne favoriscono il superamento. In tal senso, ove possibile, l'intervento economico si accompagna a percorsi di ricerca attiva del lavoro attraverso l'invio al Centro per l' Impiego, alle agenzie interinali locali e/o l'attivazione di percorsi di inserimento lavorativo della S.O.C. Servizi Sociali Distretto 2 o di altri soggetti pubblici o privati presenti sul territorio.

Art. 4

DEFINIZIONE DI NUCLEO FAMILIARE

1. Poiché la famiglia è l'unità minima di produzione e di consumo nell'attuale realtà sociale e poiché i redditi dei singoli membri concorrono alla formazione del reddito complessivo della famiglia stessa, acquista rilevanza la dimensione del nucleo familiare per determinare l'effettivo ammontare delle risorse a disposizione.
2. Ai sensi dell'art. 3 D.P.C.M. n. 221/1999 la determinazione del nucleo familiare del richiedente è definita come segue:
 - a) ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare;
 - b) fanno parte del nucleo familiare del richiedente i soggetti componenti la famiglia come individuata ai sensi dell'art. 4 D.P.R. 30/05/1989, n. 223: "insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune";
 - c) i soggetti a carico ai fini IRPEF fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico;
 - d) i coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare;
 - e) il figlio minore di 18 anni, anche se risulta a carico ai fini IRPEF di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive.

Art. 5

BENEFICIARI

1. Possono beneficiare dell'assistenza economica i cittadini italiani e stranieri regolarmente soggiornanti e con residenza anagrafica nei Comuni della S.O.C. Servizi Sociali Distretto 2.
2. **I cittadini appartenenti all'Unione Europea** (v. tabella allegata degli Stati membri), devono essere in regola secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 30/07 entrato in vigore l'11 aprile 2007 e smi. In particolare, oltre a possedere i requisiti individuali previsti nel presente Regolamento per l'accesso all'assistenza economica, devono possedere uno dei seguenti documenti in corso di validità:
 - essere in possesso dell'attestazione di iscrizione anagrafica rilasciata ai sensi dell'art. 9 del Dlgs. n. 30/2007 dall'ufficio anagrafe del Comune di residenza;
 - essere in possesso della carta di soggiorno ed essere residenti nei Comuni della S.O.C. Servizi Sociali Distretto 2;
 - essere in possesso dell'attestato che certifichi la titolarità del diritto di soggiorno permanente.Per i cittadini della U.E. ed i loro familiari le esclusioni dal godimento del diritto a prestazioni d'assistenza sociale sono quelle previste nell'art.19 comma 3 del D. Lgs. 30/07: non godono del

diritto a prestazioni sociali durante i primi tre mesi di soggiorno o, comunque, nei casi previsti dall'art.13 comma 3 lettera b) del D. Lgs. 30/2007 (cittadini della U.E. entrati nel territorio dello Stato per cercare un posto di lavoro).

- 3. I cittadini extracomunitari**, presenti da almeno tre mesi, devono avere una regolare carta di soggiorno o un permesso di soggiorno, rilasciato per uno dei motivi previsti dalla vigente normativa nazionale sull'immigrazione. Coloro i quali devono rinnovare il permesso di soggiorno, già in carico al servizio, possono continuare a beneficiare dei contributi economici indicati nel presente regolamento. Non beneficiano dei contributi economici indicati nel presente regolamento, i cittadini extracomunitari in possesso della sola ricevuta del permesso di soggiorno che accedono per la prima volta al servizio.

Per i cittadini extracomunitari l'esclusione dal godimento del diritto a prestazioni sociali è prevista nei casi in cui il loro permesso di soggiorno sia stato rilasciato in subordine al possesso di mezzi di sussistenza propria, come nel caso di permessi di soggiorno rilasciati per:

- affari, cure mediche, gara sportiva, studio, turismo, residenza elettiva, motivi religiosi

Possono beneficiare degli interventi i seguenti cittadini stranieri non comunitari, in possesso del permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura, non residenti nei comuni della S.O.C. Servizi Sociali Distretto 2, ma ivi domiciliati, e che non possono essere espulsi dal territorio nazionale ai sensi delle norme vigenti:

- a) minori soli, donne in stato di gravidanza dal settimo mese o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui devono provvedere;
- b) inseriti in programmi di protezione sociale con provvedimenti emanati dall'Autorità Giudiziaria;
- c) conviventi con parenti entro il terzo grado o con il coniuge, i quali siano di nazionalità italiana e residenti nei comuni della S.O.C. Servizi Sociali Distretto 2;
- d) accolti in Italia per motivi umanitari;
- e) richiedenti asilo.

I cittadini rientranti nelle condizioni di cui alle lettere a) e b) possono beneficiare di tutti gli interventi previsti nel presente atto; i cittadini rientranti nelle condizioni descritte alle lettere c),d) ed e), possono beneficiare solamente del Contributo una tantum per specifiche esigenze e del Contributo temporaneo per famiglie con presenza di minori.

Possono essere destinatari di tutti gli interventi descritti nel presente atto anche i minori stranieri extracomunitari privi del permesso di soggiorno, domiciliati nei comuni della S.O.C. Servizi Sociali Distretto 2, anche se non residenti, che siano soggetti a provvedimenti emanati dall'Autorità Giudiziaria.

- 4.** I contributi economici sono erogati al nucleo familiare. Per l'erogazione dei contributi si considerano di norma le condizioni socio-economiche dichiarate e verificate - al momento della presentazione della domanda e per tutto il periodo della durata dell'intervento - del nucleo familiare composto da:

- il richiedente la prestazione ed i componenti la sua famiglia anagrafica;
- il coniuge separato di fatto (cioè che non abbia ancora avviato la procedura legale di separazione) anche se non incluso nella scheda anagrafica, sino a quando i coniugi non abbiano avviato le procedure legali per la separazione. Il coniuge separato di fatto di un componente del nucleo del richiedente, anche se non incluso nella scheda anagrafica, non si considera componente del nucleo del richiedente, qualora l'Autorità Giudiziaria abbia emesso provvedimenti che motivino la diversa residenza dei coniugi;
- altri conviventi con il richiedente la prestazione anche se non inclusi nella scheda anagrafica.
- persone non conviventi con il richiedente, non tenute all'obbligo di assistenza, ai sensi dell'art. 433 del C.C., che costituiscano di fatto fonte continuativa di sostegno economico a copertura delle spese relative al soddisfacimento delle esigenze quotidiane del richiedente.

- 5.** Nel caso di persone portatrici di problematiche sanitarie l'intervento di sostegno economico è previsto come uno degli strumenti di un progetto congiunto e condiviso con i servizi sanitari

interessati (SERT, SSM, medicina di base, NPI, Consultorio) nel quale ogni Ente mette a disposizione le risorse professionali/strumentali/economiche di propria competenza, secondo le modalità e la procedura indicata all'art. 8.

6. Possono essere beneficiari dei contributi economici descritti nel presente atto solo gli iscritti sulla medesima scheda anagrafica, purché conviventi con il richiedente.
7. I contributi economici descritti nel presente atto non possono essere erogati a persone ospiti di strutture residenziali socio assistenziali o sanitarie, con l'eccezione dei casi in cui sia necessario garantire il soddisfacimento di bisogni primari debitamente documentati e non rimborsati da altre istituzioni pubbliche.
8. Per l'erogazione dei contributi economici si considerano le condizioni socio-economiche dichiarate e verificate al momento di presentazione della domanda e per tutto il periodo della durata dell'intervento. Nello specifico la situazione economica viene determinata dall'applicazione della dichiarazione ISEE.

Art. 6

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI

1. Vengono attualmente previste le seguenti tipologie di intervento:
 - a) contributo temporaneo per famiglie con presenza di minori;
 - b) contributo temporaneo personalizzato in presenza di progetto/contratto concordato;
 - c) contributo temporaneo di sostegno ai bisogni fondamentali;
 - d) contributo una tantum per specifiche esigenze;
 - e) prestiti.
2. In casi di particolare gravità, su proposta dell'assistente sociale e a seguito del parere favorevole del Gruppo Tecnico di cui all'art. 10 si può derogare dai limiti di reddito fissati dal presente regolamento.

Art. 7

MODALITÀ DI EROGAZIONE

1. Gli interventi di natura economica di cui all'art. 6 possono essere erogati mediante:
 - a) corresponsione di una cifra in denaro a mezzo di apposito mandato emesso in favore del beneficiario presso la Tesoreria della S.O.C. Servizi Sociali Distretto 2, per cifre non superiori ai limiti previsti dalla legge;
 - b) accredito su conto corrente bancario o postale dell'interessato da parte della S.O.C. Servizi Sociali Distretto 2 a favore della persona e/o nucleo familiare in difficoltà, in base al progetto predisposto dalla sede di territorio competente che ha in carico il nucleo.

Art. 8

PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI INTERVENTO

1. Fatti salvi eventuali obblighi di legge, il richiedente per poter accedere agli interventi previsti dal presente regolamento, dovrà avere espletato in via prioritaria, le procedure per usufruire delle misure di contrasto della povertà e di sostegno al reddito previste dallo Stato o da altri Enti Pubblici. La S.O.C. Servizi Sociali Distretto 2 provvede a costruire ed ad aggiornare un vademecum delle beneficenze e/o sussidi reperibili fuori dalla S.O.C. Servizi Sociali Distretto 2 stessa portandolo a conoscenza del richiedente prima di qualsiasi domanda di contributo (**v. allegato A**). In ogni caso i contributi economici consortili non potranno sommarsi a quanto già percepito, erogato da altri soggetti pubblici e privati, per le medesime finalità salvo quanto previsto dai successivi articoli del presente Regolamento.

2. La domanda per ottenere la prestazione di assistenza economica deve essere presentata all'Assistente Sociale territorialmente competente su modulistica appositamente predisposta (**v. allegato B**), firmata dal cittadino o dal suo legale rappresentante/tutore/amministratore di sostegno e debitamente protocollata presso gli uffici amministrativi della S.O.C. Servizi Sociali Distretto 2.
3. Alla domanda deve essere allegata la documentazione (**v. allegato C**) utile a chiarire la natura, l'origine e l'entità del bisogno portato dal richiedente. Le informazioni necessarie vengono acquisite tramite autocertificazione e, per la parte economica, tramite il modello ISEE.
4. La S.O.C. Servizi Sociali Distretto 2 si riserva la facoltà di compiere ulteriori accertamenti rispetto ai redditi, alla capacità economica del nucleo, alla composizione del nucleo familiare, alla condizione lavorativa e in caso di dichiarazioni false, oltre al rimborso delle quote già eventualmente attribuite, si procederà legalmente, avvalendosi dell'ausilio della Guardia di Finanza, degli Ispettori dell'Ufficio delle Entrate, della Polizia Municipale e del Centro per l'Impiego.

Art. 9

RECUPERI E RIVALSE

1. Qualora vengano segnalati dal Comune di residenza o dichiarati dall'assistito redditi e/o patrimoni non ancora riscossi ma dovuti allo stesso, la S.O.C. Servizi Sociali Distretto 2 può recuperare i contributi concessi al momento dell'effettiva riscossione degli emolumenti attesi. L'assistito e/o i parenti tenuti agli alimenti saranno informati di questa eventualità di recupero del contributo sottoscrivendo la domanda di assistenza economica. In caso di rifiuto o di mancato pagamento da parte dell'assistito o dei parenti che hanno sottoscritto l'impegno, la S.O.C. Servizi Sociali Distretto 2 sospende l'erogazione del contributo.
2. E' fatta salva l'azione di rivalsa della S.O.C. Servizi Sociali Distretto 2 per quanto non dovuto ed egualmente erogato fino alla data dell'interruzione della prestazione economica.

Art. 10

GRUPPO TECNICO

1. E' istituito il Gruppo Tecnico per i contributi economici con funzioni di monitoraggio, controllo e valutazione sull'erogazione dei contributi economici.
2. Il Gruppo Tecnico può eventualmente ritenere opportuno la partecipazione dell'Assistente Sociale di riferimento ed eventuali altri operatori che hanno la presa in carico del nucleo qualora si tratti di valutare:
 - la sospensione di un contributo economico quando vengono accertati con qualunque modalità reddito o patrimoni in capo alla persona assistita o ai parenti obbligati agli alimenti e da questi non dichiarati;
 - particolari situazioni complesse che richiedono un approfondimento specifico;
 - domande di interventi economici urgenti;
3. Nei casi di potenziale esaurimento del budget, il Gruppo Tecnico predispone una graduatoria che tiene conto:
 - della data di presentazione della richiesta;
 - la presenza all'interno del nucleo familiare di minori e/o persone non autosufficienti in carico al servizio;
 - perdita del lavoro per cause non attribuibili alla persona;
4. Il Gruppo Tecnico attiva quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 8 del presente regolamento, almeno una volta all'anno.

Art. 11

CRITERI GENERALI PER LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO

1. Il reddito del nucleo familiare è costituito dalla dichiarazione risultante dall'ISEE.
2. Per l'erogazione dei contributi di assistenza economica, il reddito di riferimento è quello complessivo del nucleo familiare, come definito al precedente art. 4.
3. Il reddito base è definito dalla dichiarazione risultante dall'ISEE.
4. Vengono assommati all'indicatore della situazione reddituale certificata dalla dichiarazione ISEE le seguenti previdenze:
 - a) il contributo di sostegno al canone nei contributi a sostegno dell'affitto e nei contributi straordinari;
 - b) il contributo per il nucleo familiare e quello per maternità di cui alla Legge 23/12/98 n. 448.
 - c) le pensioni di guerra, le pensioni degli invalidi civili, le rendite INAIL e le pensioni sociali;
 - d) i contributi percepiti dai parenti obbligati. Il Servizio Sociale è tenuto a informare il richiedente la prestazione circa il suo diritto ad ottenere sostegno economico da parte di parenti tenuti all'obbligo alimentare ai sensi dell'art. 433 del C.C.;
 - e) i redditi provenienti da lavori svolti saltuariamente anche se non documentabili ai fini fiscali;
 - f) i sussidi erogati dallo Stato o da altri enti pubblici rivolti a sostegno del reddito, ad eccezione di quelli espressamente dedicati, da apposite norme all'acquisto di beni o di servizi primari.
5. In materia di mancata riscossione degli importi dovuti dal coniuge separato o divorziato, a seguito di sentenza dell'autorità giudiziaria, ovvero del mancato contributo del genitore che ha riconosciuto il figlio è possibile erogare i contributi soltanto dopo che il beneficiario abbia esperito e/o stia avviando tutti i tentativi previsti dalla legge per fruire di quanto dovuto dal patrimonio dell'obbligato, anche avvalendosi degli strumenti che lo Stato mette a disposizione dei cittadini meno abbienti per far valere i loro diritti.

Art. 12

MOTIVI DI ESCLUSIONE GENERALI

- I.** Non possono beneficiare degli interventi previsti dal presente regolamento, i nuclei famigliari che:
 - a) percepiscono un reddito (individuale o familiare) superiore al valore di riferimento previsto per ciascun intervento;
 - b) almeno un componente sia titolare di diritti di proprietà, nuda proprietà, usufrutto, uso e abitazione su uno o più patrimoni immobiliari ubicati in qualunque località, ad eccezione dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, la cui rendita catastale sia pari o superiore a €. 600. E' possibile l'accesso ai contributi nel caso in cui la rendita catastale complessiva (100%) dell'immobile adibito ad abitazione principale sia pari o inferiore a 600 €. Se tale abitazione è classificata nelle categorie catastali A/7, A/8, A/9 c'è l'esclusione dall'assistenza economica a prescindere dal valore della rendita catastale attribuitale.

Se il nucleo è composto esclusivamente da persone non abili con una percentuale compresa tra il 74% e il 100% o in stato di non autosufficienza certificato, l'immobile di loro proprietà non è soggetto a tali limiti catastali, purché costituisca l'abitazione in cui esse risiedono.

La titolarità del diritto di proprietà sull'abitazione, rientrando nei requisiti previsti, non costituisce esclusione dal contributo se, per effetto dell'esecuzione di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria, essa non è disponibile perché assegnata al coniuge separato del richiedente.
 - c) i componenti abbiano proprietà, possesso, o disponibilità non occasionale di più beni mobili registrati. I contributi possono essere erogati se il nucleo sia proprietario, possieda, o abbia disponibilità non occasionale di un mezzo mobile registrato, a condizione che non sia stato immatricolato nei 4 anni precedenti la richiesta di

contributo e che, stando all'attuale valutazione di Riviste specializzate, non superi il valore di € 5.000.

- d) il nucleo possieda disponibilità liquide, depositi, titoli, obbligazioni del debito pubblico ed altre attività finanziarie, quote di fondi comuni di investimento, di altri fondi, per un valore superiore a 1.500 euro.
- e) vi siano componenti titolari di attività lavorative autonome e d'impresa, che abbiano intrapreso tali attività da più di sei mesi dalla data della domanda di contributo. Tale condizione non è motivo di esclusione dai contributi consortili qualora i titolari di attività autonome e d'impresa comprovino una temporanea sospensione per gravi motivi di salute, certificati nello stesso periodo in cui emergano i suddetti gravi motivi, e siano contestualmente privi di copertura assicurativa; tale deroga opera per un periodo non superiore a sei mesi;
- f) inadempienza nei confronti dell'obbligo scolastico/formativo dei figli minori;
- g) rifiuto di eventuali offerte di lavoro, anche a tempo determinato della durata temporale di almeno n. 2 giorni, nell'arco dell'ultimo anno, verificabile anche attraverso la collaborazione diretta con il Centro per l'Impiego;
- h) cessazione volontaria da un'attività lavorativa per cause dipendenti dalla propria volontà, salvo giustificato motivo di ordine sanitario adeguatamente certificato, nell'arco dell'ultimo anno;
- i) rifiuto, abbandono o frequenza discontinua di attività formative, tirocini, stages, cantieri di lavoro, progetti personalizzati, ovvero di ogni altra attività proposta dalla pubblica amministrazione o da altri soggetti, per facilitare l'inserimento lavorativo, nell'arco dell'ultimo anno;
- j) mancata pratica di comportamenti di ricerca attiva del lavoro, quali l'iscrizione a Centri e servizi per l'impiego, ad agenzie di lavoro temporaneo, o di collocamento ecc, sulla base dell'evoluzione della normativa in materia di politiche attive del lavoro;
- k) sia accertato un tenore di vita non corrispondente alla situazione reddituale dichiarata, attraverso gli accertamenti previsti dalle norme vigenti, ed in particolare effettuati dalle Amministrazioni Comunali anche attraverso l'indagine della Polizia Municipale.
- l) non aver espletato, per negligenza, nell'arco dell'ultimo anno, le procedure per usufruire di tutte le misure di sostegno del reddito, delle agevolazioni fiscali, per l'acquisto di servizi od il pagamento di beni previste dalle norme vigenti (es. maggiorazioni sociali alla pensione o assegno, indennità di disoccupazione, assegno al nucleo, assegno di maternità, sostegno al canone di locazione, fondo sociale regionale morosità ATC, corretta risposta al censimento ATC, ecc.)
- m) in caso di mancata riscossione degli importi dovuti dal coniuge legalmente separato o divorziato, a seguito di sentenza dell'Autorità Giudiziaria, ovvero del mancato contributo del genitore che ha riconosciuto il figlio è possibile erogare i contributi necessari soltanto dopo che il beneficiario abbia esperito, o dimostri di aver avviato tutti i tentativi previsti dalla legge per fruire di quanto dovuto dal patrimonio dell'obbligato, anche avvalendosi degli strumenti che lo Stato mette a disposizione dei cittadini meno abbienti per far valere i loro diritti, ed inoltre presenti successivamente al servizio sociale prova dell'avvenuta esecuzione infruttuosa dell'azione esecutiva od altro fatto equivalente (ad esempio accertata irreperibilità dell'obbligato).
- n) comportamenti che denotano la mancata collaborazione da parte del cittadino alla realizzazione delle azioni previste e sottoscritte nel progetto/contratto concordato;
- o) comportamenti aggressivi e minacciosi assunti dal cittadino nei confronti degli operatori.

Art. 13 RICORSI

1. I richiedenti la cui domanda non è stata accolta ovvero è stato ridotto o sospeso il contributo possono, entro trenta giorni dalla comunicazione del diniego, opporre opposizione scritta all'Ufficio Relazioni con il Pubblico dell'ASL CN2. Il servizio sociale è tenuto ad informare il cittadino richiedente sulle modalità per presentare opposizione avverso il diniego del contributo,

attraverso l'apposito modulo (**v. allegato F**).

2. L'Ufficio Relazioni con il Pubblico avvalendosi del supporto del Gruppo Tecnico di cui all'art. 10 del presente regolamento decide entro trenta giorni dalla data del ricevimento del ricorso in ordine alla corretta applicazione del presente regolamento.

TITOLO II

CONTRIBUTO TEMPORANEO PER FAMIGLIE CON PRESENZA DI MINORI

Art. 14

BENEFICIARI

1. Il *Contributo temporaneo per famiglie con presenza di minori* mira a sostenere i nuclei familiari con figli di età minore, che, a causa di una temporanea situazione di inoccupazione, disoccupazione, sottoccupazione, ecc. abbiano un reddito complessivo, determinato ai sensi dell'art.11, inferiore ai parametri stabiliti nella Tabella A Allegato 1 del presente regolamento. Se i minori rientrano nell'obbligo scolastico debbono ottemperarvi.
2. Possono beneficiare del contributo i nuclei familiari composti da almeno un adulto genitore esercente la potestà e convivente con figli di età minore.

Art.15

DURATA

1. Il *Contributo temporaneo per famiglie con presenza di minori* è erogabile per un periodo massimo di 3 mesi, rinnovabile per 1 mese su proposta motivata dell'assistente sociale di riferimento.

TITOLO III

CONTRIBUTO TEMPORANEO PERSONALIZZATO.

Art. 16

BENEFICIARI

1. Il *Contributo temporaneo personalizzato*, in presenza di progetto e contratto concordato, è finalizzato a sostenere persone e nuclei familiari in particolari situazioni di disagio e per i quali il sostegno economico sia uno strumento all'interno di un più complessivo progetto di aiuto concordato con i richiedenti, e teso al raggiungimento dell'autonomia. L'erogazione del contributo personalizzato, intervento per sua natura di carattere temporaneo, rappresenta uno strumento importante nel quadro del lavoro sociale professionale, soprattutto a sostegno del raggiungimento di alcuni obiettivi generali, di seguito sintetizzati:
 - costituisce uno strumento di sostegno a favore di persone che aderiscano a progetti percorsi di cura necessari per ridurre o rimuovere quelle condizioni di disagio personale, che di fatto risultano ostacolo all'acquisizione di una autonomia sociale, economica, alla ricerca attiva di un lavoro o anche solo al miglioramento del proprio bagaglio professionale e di conoscenza. Infatti può risultare molto difficile intraprendere tale percorso senza la garanzia di poter fare conto su di un reddito minimo garantito, seppure per un periodo definito in base agli obiettivi concordati;
 - costituisce uno strumento di sostegno per i cittadini che aderiscono a progetti di formazione, orientamento ed avvio al lavoro, elaborati dal servizio sociale in collaborazione con il Centro per l'impiego, le Amministrazioni Comunali, le agenzie formative, e che prevedono la partecipazione alla stesura del progetto ed alla fase di monitoraggio-verifica, delle stesse agenzie coinvolte. Nella formulazione del progetto e nella determinazione del contributo si tiene conto e si promuove l'attivazione a favore

del cittadino di tutte le possibili risorse di sostegno economico previste dalle norme vigenti (vaucher, borse-lavoro, borsa di studio, rimborsi per stages o tirocini). L'entità del contributo deve essere commisurata alle esigenze del cittadino-nucleo, nei limiti dei massimali previsti e con le modalità di calcolo di cui all'art. 20, ma anche all'entità dell'impegno assunto ed alle conseguenze che tale impegno comporta anche in termini di oneri economici (es. spese di trasporto, acquisto di libri e materiale, pasti fuori casa ecc). Il progetto/contratto concordato deve contenere con chiarezza gli obiettivi ed i tempi previsti per il loro raggiungimento, gli impegni assunti dal cittadino e dal servizio, i modi ed i tempi di verifica. Tale progetto deve essere consegnato anche al cittadino.

In particolare sono individuate le seguenti situazioni sociali:

- a) famiglie monoparentali con figli minori a carico, nel primo anno successivo all'evento di separazione legale, vedovanza, allontanamento dalla famiglia di origine a seguito di eventi gravi quali ad es. la carcerazione di un genitore dei minori, prive di sostegno parentale;
- b) donne sole in stato di gravidanza ed in situazioni difficili per i due mesi precedenti ed i 10 successivi al parto, prive di sostegno parentale; nel caso in cui la gravidanza sia certificata come rischiosa per la salute della donna o del nascituro, il contributo economico potrà decorrere dall'accertamento di detto stato;
- c) giovani tra i 18 ed i 21 anni di età già in carico come minorenni al servizio sociale, in presenza di un progetto di autonomizzazione;
- d) persone con modalità di vita marginali, quali l'assenza di una dimora stabile, prive di sostegno parentale, in presenza di un progetto concordato di reinserimento sociale;
- e) nuclei familiari in cui l'unico componente stabilmente occupato perda il lavoro per cause indipendenti dalla volontà e dal comportamento (ad es. fallimento dell'azienda, messa in mobilità, sopravvenuta grave malattia che sia causa di licenziamento, con esclusione dei contratti di lavoro a tempo determinato);
- f) persone in carico al Servizio Sociale con programma terapeutico certificato dal Dipartimento di Salute Mentale e/o Dipartimento Patologia delle Dipendenze e concordato con gli uffici del Servizio Sociale incompatibile con qualsiasi attività; persone inserite in programmi di reinserimento sociale concordati con i servizi competenti di cui sopra nello stretto periodo necessario ad attivare le procedure per ottenere la certificazione di invalidità
- g) persone la cui tutela/ads sia stata deferita alla S.O.C. Servizi Sociali Distretto 2 o a un volontario da parte dell'Autorità Giudiziaria con redditi insufficienti.

Art. 17 DURATA

1. Il *Contributo temporaneo personalizzato*, in presenza di progetto e contratto concordato, è erogabile per un periodo massimo di 3 mesi, rinnovabile per 1 mese su proposta motivata dell'assistente sociale di riferimento.

TITOLO IV CONTRIBUTO TEMPORANEO DI SOSTEGNO AI BISOGNI FONDAMENTALI

Art. 18 BENEFICIARI

1. Possono fruire del *Contributo temporaneo di sostegno ai bisogni fondamentali* le persone non abili allo svolgimento di attività lavorativa per età avanzata e/o invalidità, che si trovino in almeno una delle seguenti condizioni, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del contributo:
 - a) età superiore ai 65 anni;
 - b) persone sole o in coppia, di età compresa tra i 55 e i 64 anni, privi di discendenti o con figli senza alcun reddito – disoccupati e non ricollocabili al lavoro per età e situazioni personali;

- c) disabili sensoriali e persone, in età adulta, con invalidità od inabilità riconosciute da normative nazionali specifiche (per cause di lavoro, guerra o servizio); invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 74% (riconosciuta dalla competente Commissione medico legale con decorrenza 12 marzo 1992) ovvero con riduzione della capacità lavorativa superiore al 66% (se riconosciuta prima del 12 marzo 1992);
- d) minori riconosciuti dalle competenti Commissioni medico legali con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età, o con invalidità pari al 100%, facenti parte di nucleo familiare con un solo genitore e per i quali sia indispensabile la presenza continua di un adulto convivente ai fini di garantirne l'assistenza personale in alternativa ad altri interventi finalizzati allo stesso scopo.

Art. 19
DURATA

1. Il *Contributo temporaneo di sostegno ai bisogni fondamentali* è erogabile per un periodo massimo di 3 mesi, rinnovabile per 1 mese su proposta motivata dell'assistente sociale di riferimento.

Art. 20
MODALITA' DI CALCOLO

1. L'importo dei contributi economici indicati al titolo II-III-IV viene definito tenendo conto dei parametri indicati nella Tabella A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente regolamento come differenza tra il reddito a disposizione del nucleo e il parametro di riferimento introducendo un minimo erogabile di Euro 50,00 ad un massimale erogabile pari a Euro 400,00.
2. L'importo erogabile è vincolato alla valutazione professionale degli operatori che hanno in carico la situazione con particolare riferimento al numero dei componenti del nucleo familiare e del progetto di intervento individuato.

TITOLO V
CONTRIBUTI UNA TANTUM PER SPECIFICHE ESIGENZE

Art. 21
BENEFICIARI

1. Il *contributo una tantum per esigenze specifiche* mira a fronteggiare eventi eccezionali e necessità particolari, non riconducibili al soddisfacimento dei bisogni della generalità degli assistiti, che il beneficiario non può affrontare senza un adeguato sostegno. Il *Contributo una tantum per specifiche esigenze* può essere previsto in sostituzione degli interventi illustrati ai Titoli II, III, IV e si possono erogare per:
 - a) spese per esigenze debitamente certificate di acquisto e riparazione di apparecchi ortodontici, ortottici ed ortopedici, che il Servizio Sanitario Nazionale non è tenuto ad erogare, esclusivamente per i minori in carico al servizio con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria ed il cui nucleo familiare abbia redditi pari o inferiori a quelli indicati nella Tabella A di cui all'allegato 1 del presente regolamento. Questo contributo non può essere erogato per l'acquisto di prodotti farmaceutici e per il pagamento di altre prestazioni sanitarie;
 - b) spese per i trasporti essenziali, per l'igiene personale, per la copertura del costo di buoni pasto. Tali contributi possono essere erogati in alternativa parziale o totale agli interventi illustrati ai Titoli II, III, IV. Essi possono essere erogati anche a minori o adulti collocati in strutture residenziali soltanto se i regolamenti e gli accordi contrattuali che le strutture hanno stipulato con la S.O.C. Servizi Sociali Distretto 2 o con la Regione non prevedano tali acquisti. Possono inoltre essere erogati a persone non rientranti tra i beneficiari di

altri contributi, in caso di situazioni di adulti completamente privi di reddito e di aiuti familiari, al fine di contrastare le forme più conclamate di emarginazione e povertà, finalizzati all'aggancio ed alla elaborazione di un progetto d'aiuto più complessivo;

- c) spese per l'acquisto di apparecchi domestici o mobili di primaria necessità; spese per l'attivazione del contratto di locazione (ad esclusione del deposito cauzionale); spese per la stipula dei contratti per la fornitura delle utenze domestiche indispensabili, a favore di nuclei beneficiari degli interventi illustrati ai Titoli II, III;
 - d) spese per l'adeguamento delle condizioni abitative di soggetti deboli, attraverso la fornitura di apparecchi ed interventi di manutenzione, fatte salve le competenze del S.S.N. e dei Comuni e la possibilità di effettuazione di tali interventi da parte di volontari.
2. I contributi possono essere erogati a nuclei familiari il cui reddito, calcolato ai sensi dell'Art. 11, sia inferiore al reddito indicato nella Tabella A di cui all'allegato 1 del presente regolamento.

Art. 22

MODALITÀ DI CALCOLO

1. Gli importi complessivi massimi erogabili sono:
 - I.** per i contributi descritti all'art. 26, lettera a) di 800,00 euro annui per ogni minore;
 - II.** per i contributi descritti all'art. 26, lettera b) di 300,00 euro annui per ogni persona/nucleo, erogabili per un massimo di 3 volte nell'arco di 5 anni;
 - III.** per i contributi descritti all'art. 26, lettere c) e d), di 500,00 euro annui, erogabili allo stesso nucleo, come somma di tutte queste tipologie di contributo. Il contributo riferito alle lettere c) e d) non è ripetibile, per la stessa motivazione, prima che siano trascorsi 5 anni dalla prima erogazione;
 - IV.** l'importo complessivo massimo di tutti i contributi elencati all'art. 26, lettere da a) a d) non può superare 1500 euro annui allo stesso nucleo.
2. Per quanto riguarda i contributi di cui all'art. 26, lettere c) e d), qualora debba effettuare spese per beni o servizi acquistabili da più fornitori, il beneficiario dovrà presentare più preventivi (almeno 3) di spesa ai Servizi Sociali.
3. I beneficiari devono tempestivamente documentare i pagamenti effettuati.
4. I suddetti contributi non possono essere erogati per sanare il mancato pagamento di debiti insoluti, quali contravvenzioni, e similari, né possono in alcun modo essere utilizzati per scopi diversi da quelli per i quali sono stati concessi.
5. La non osservanza dei commi 3 e 4 comporta la restituzione del contributo elargito e l'esclusione da ogni forma di contributo per 3 anni.
6. Gli importi dei contributi possono consistere in un'unica erogazione, in erogazioni periodiche, oppure in una combinazione delle due modalità.
7. Nel caso di scomposizione del nucleo familiare il beneficio è riconosciuto in quota proporzionata al periodo ed ai componenti il nucleo.

TITOLO VI PRESTITI

Art. 23

BENEFICIARI

1. Pensionati e/o invalidi con accertata titolarità, in attesa di erogazione delle varie spettanze previste dagli enti assicurativi di riferimento e dell'indennità di accompagnamento o indennità mensile di frequenza.
2. Situazioni particolari con documentazione di diritto al rimborso (es. assicurazioni).

Art. 24

MODALITÀ DI ACCESSO

1. Il beneficiario firma un impegno di restituzione, secondo il modulo G (**v. allegato G**).
La restituzione del prestito deve avvenire per l'intera somma ed in un'unica soluzione al momento della liquidazione delle spettanze da parte dell'ente erogatore, da parte del beneficiario o dei legittimi eredi.
Se la restituzione non avviene nei tempi previsti, applicando le modalità previste dall'impegno di restituzione, il beneficiario o gli eredi dovranno farsi carico degli interessi legali e della rivalutazione monetaria della somma stessa.

Art. 25

AGGIORNAMENTI DEI VALORI CONTENUTI NEL REGOLAMENTO

1. Le percentuali di invalidità ed inabilità citate nel presente atto si intendono automaticamente modificate al variare delle corrispondenti percentuali, secondo le norme di legge, per l'ottenimento delle relative prestazioni. Tale automatismo è esteso a tutti i casi in cui tali soglie costituiscono un parametro per la definizione delle modalità e delle caratteristiche dell'accesso ai benefici.
2. I valori in cifre riportati nel presente regolamento possono essere variati con apposito provvedimento, sulla base delle disponibilità finanziarie del servizio.

Art. 26

TUTELA DELLA PRIVACY

1. L'acquisizione e il trattamento dei dati personali relativi alle domande, alle istruttorie e a tutti i provvedimenti relativi all'applicazione del presente regolamento avviene nel rispetto delle disposizioni relative alla tutela della riservatezza dei dati personali di cui al D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 e s.m.i..

Art. 27

NORME TRANSITORIE DI ATTUAZIONE

1. Ai contributi economici in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento si applicano le seguenti norme transitorie:
 - a) tutti i contributi di assistenza economica in corso di erogazione alla data di entrata in vigore della presente deliberazione proseguono fino alla data di scadenza secondo i criteri che li hanno generati;
 - b) se rinnovabile, essi saranno considerati nuovi interventi dal momento del rinnovo e saranno assoggettati ai nuovi criteri di erogabilità.

Art. 28

RISPETTO DELLE NORME VIGENTI ED ABROGAZIONI

1. Per tutto quanto non disciplinato nel presente regolamento si fa riferimento alle vigenti normative di legge e ad altri regolamenti della S.O.C. Servizi Sociali Distretto 2.

Art. 29

PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7.08.1990, n. 241 sarà tenuta a disposizione del pubblico presso la segreteria della direzione e presso le sedi della S.O.C. Servizi Sociali Distretto 2 perché se ne possa prendere visione in ogni momento. Sarà inoltre pubblicato sul sito internet dell'ASL CN2.

Art. 30

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento – emanato ai sensi dell'art.7 del D.Lgs. n. 267/2000 – entra in vigore dall'esecutività della deliberazione di approvazione da parte dell'Assemblea Consortile.

ALLEGATO 1

TABELLA A

Valori reddituali e scala di equivalenza per l'accesso al servizio di assistenza economica prevista dall'art. 11 del Regolamento di Assistenza Economica

N° dei componenti nucleo familiare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 componente	551,00	480,53	480,53	480,53				
2 componenti		240,27	240,27	240,27				
3 componenti			120,13	120,13				
4 componenti				120,13				
5 componenti								
6 componenti									
7 componenti										
8 componenti										
9 componenti										
10 componenti										
Massimali erogabili TOTALE MENSILE Euro	551,00	720,80	840,93	961,06	961,06	961,06	961,06	961,06	961,06	961,06

1. Contributi una tantum per specifiche esigenze

I contributi possono essere erogati a nuclei familiari il cui reddito sia inferiore ai valori indicati nella Tabella A.

Tipologia beneficiari	Importo e durata del contributo
<p>A. Spese per minori in carico al servizio con provvedimento dell’Autorità Giudiziaria. Spese per esigenze debitamente certificate di acquisto e riparazione di protesi sanitarie che il Servizio Sanitario Nazionale non è tenuto ad erogare. Questo contributo non può essere erogato per l’acquisto di prodotti farmaceutici e per il pagamento di altre prestazioni sanitarie;</p> <p>B. Spese per i trasporti essenziali, per l’igiene personale, per la copertura del costo di buoni pasto. Spese per minori o adulti collocati in strutture residenziali soltanto se non vi sono normative specifiche che prevedono la copertura di tali spese. Possono inoltre essere erogati a persone non rientranti tra i beneficiari di altri contributi, in caso di situazioni di adulti completamente privi di reddito e di aiuti familiari, al fine di contrastare le forme più conclamate di emarginazione e povertà, finalizzati all’aggancio ed alla elaborazione di un progetto d’aiuto più complessivo;</p> <p>C. Spese per l’acquisto di apparecchi domestici o mobili di primaria necessità; spese per l’attivazione del contratto di locazione (ad esclusione del deposito cauzionale); spese per la stipula dei contratti per la fornitura delle utenze domestiche indispensabili, a favore di nuclei beneficiari del contributo temporaneo di sostegno ai bisogni fondamentali o di contributo temporaneo per famiglie con presenza di minori;</p> <p>D. Spese per l’adeguamento delle condizioni abitative di soggetti deboli, attraverso la fornitura di apparecchi ed interventi di manutenzione, fatte salve le competenze del S.S.N. e dei Comuni e la possibilità di effettuazione di tali interventi da parte di volontari.</p>	<p>800,00 Euro annui per ogni minore</p> <p>300,00 euro annui per ogni persona/nucleo, erogabili per un massimo di 3 volte nell’arco di 5 anni;</p> <p>500,00 euro annui, erogabili allo stesso nucleo. Il contributo riferito alle lettere c) e d) non è ripetibile, per la stessa motivazione, prima che siano trascorsi 5 anni dalla prima erogazione;</p>

N.B. l’importo complessivo massimo di tutti i contributi elencati dalla lettera a) a d) non può superare 1500 euro annui allo stesso nucleo.



A.S.L. CN2

Azienda Sanitaria Locale
di Alba e Bra

Via Vida, 10 – 12051 ALBA (CN)
Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480
e-mail: aslcn2@legalmail.it – www.aslcn2.it

S.O.C. Servizi Sociali Distretto 2 di Bra

P.I./Cod. Fisc. 02419170044

Allegato al Regolamento Assistenza Economica

MODULO A

Misure di contrasto della povertà e di sostegno al reddito previste dallo Stato e da altri Enti Pubblici

Richieste all'INPS

- maggiorazioni sociali alla pensione
- indennità di disoccupazione

Richieste al Comune di residenza:

- assegno per il nucleo familiare con più di 3 figli
- contributo per le famiglie numerose
- assegno di maternità
- sostegno al canone di locazione
- fondo sociale regionale morosità ATC
- risposta al censimento ATC
- bonus luce/gas
- riduzione tassa rifiuti
- borse di studio
- riduzioni servizi scolastici (mensa, trasporti, retta asilo nido)
- tesserino per trasporti gratuiti per i.c. con percentuale oltre il 66%



A.S.L. CN2

Azienda Sanitaria Locale
di Alba e Bra

Via Vida, 10 – 12051 ALBA (CN)
Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480
e-mail: aslcn2@legalmail.it – www.aslcn2.it

S.O.C. Servizi Sociali Distretto 2 di Bra

P.I./Cod. Fisc. 02419170044

Allegato al Regolamento Assistenza Economica

MODULO B

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA' RELATIVA ALLE CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA FAMIGLIA CHE RICHIEDE CONTRIBUTI ECONOMICI

**Alla S.O.C. Servizi Sociali ASL CN2
Distretto 2 di BRA
Via De Gasperi, 14
BRA**

Il/La sottoscritto/a _____

codice fiscale _____

Nato/a a _____ il _____

residente a _____ in _____ N° _____

tel. _____ cell. _____

CHIEDE

Intervento Economico in base al Regolamento Attuativo “Misure per l’inclusione sociale di contrasto alla povertà” approvato con

E in base agli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000, n. 445

DICHIARA

1. di essere:

- cittadino italiano
- cittadino appartenente alla Comunità Europea soggiornante in Italia dal.....
- cittadino straniero non comunitario, presente in Italia dal....., con una regolare carta di soggiorno o un permesso di soggiorno, rilasciato per.....
(indicare la tipologia del permesso)
- nazionalità.....

STATO DI FAMIGLIA

2. che il proprio nucleo familiare, ai sensi dell’Art. 4 è così composto:

COGNOME E NOME	LUOGO	E	DATA	DI	GRADO DI PARENTELA
----------------	-------	---	------	----	--------------------

	NASCITA	

- di non essere ospite di strutture residenziali socio assistenziali o sanitarie
- che, all'interno del nucleo familiare sono presenti persone disabili, inabili o invalide;
SI NO
se SI specificare quali e con quale grado di invalidità (*come da certificato in possesso del dichiarante*)

SITUAZIONE ECONOMICA

3. che il reddito complessivo del nucleo familiare, considerato ai sensi dell'art. 4 è il seguente:

- Redditi al netto del pagamento IRPEF (es. pensioni, stipendi ecc...): €.....
- Redditi esenti dal pagamento dell'Irpef (es. indennità di accompagnamento): €.....
- Altri redditi (es. assegni di mantenimento, borse lavoro ecc): €.....
- Importi effettivamente corrisposti al nucleo da persone tenute all'obbligo di assistenza, ai sensi dell'articolo 433 del Codice Civile: €.....
- Valore di beni mobili o immobili intestati o donati a terzi, senza ricavarne proventi, nei tre anni precedenti la richiesta di contributo €.....
- Redditi provenienti da lavori svolti saltuariamente, anche se non documentabili ai fini fiscali: €.....
- Sussidi erogati dallo Stato o da altri Enti pubblici: €.....
.....
.....
- Sussidi erogati da Enti privati: €.....(*specificare quali*)

4. di essere / non essere creditore di pensioni, assegni, indennità, redditi da lavoro, ecc. non ancora percepiti ma già maturati.....

5. di essere / non essere titolare di diritti di proprietà, nuda proprietà, usufrutto, uso e abitazione sui seguenti patrimoni immobiliari:

- Immobile adibito ad abitazione principale Cat. Catastale.....Rendita catastale.....
- Altri immobili.....Rendita catastale

6. di avere / non avere proprietà, possesso, o disponibilità non occasionale di un bene mobile registrato (ES. AUTOMOBILE, MOTO, FURGONE....)

- Modello:.....
- Data immatricolazione:.....
- targa

7. di possedere / non possedere disponibilità liquide, depositi, titoli, obbligazioni del debito pubblico ed altre attività finanziarie, quote di fondi comuni di investimento, di altri fondi, alla data di presentazione di questa richiesta di contributo

8. di non aver donato, ceduto negli ultimi 3 anni alcun bene mobile e/o immobile

Depositi bancari o postali o altri depositi (*libretti di risparmio postali o bancari ecc....*):

Nome cognome	Importo depositato	Agenzia (Banca) o Ufficio Postale

Conti correnti bancari, Conti correnti postali:

Nome cognome	Importo depositato	Agenzia o Ufficio

Altri Titoli:

Nome cognome	Buoni fruttiferi (anno emiss. e val. nomin.)	Fondi comuni d'investimento	BOT, CCT e altri titoli di Stato	Altro (specificare)	Agenzia o Ufficio

SITUAZIONE LAVORATIVA

9. di essere / non essere titolare di attività lavorative autonome e d'impresa:

- Data inizio attività

10. di avere / non avere rifiutato offerte di lavoro, anche a tempo determinato della durata temporale di n. giorni, nell'arco dell'ultimo anno;

11. di avere / non avere cessato un'attività lavorativa per cause dipendenti dalla propria volontà, nell'arco dell'ultimo anno;

12. di essere / non essere stato licenziato per i seguenti motivi.....:

13. che il proprio coniuge/compagno si trova nell'attuale condizione lavorativa:

.....

14. che il proprio coniuge/compagno ha / non ha cessato un'attività lavorativa per cause dipendenti dalla propria volontà, nell'arco dell'ultimo anno;
15. di non aver rifiutato, abbandonato o frequentato in modo discontinuo attività formative, tirocini, stages, cantieri di lavoro, progetti personalizzati, o altre attività proposte dalla pubblica amministrazione o da altri soggetti, per facilitare l'inserimento lavorativo, nell'arco dell'ultimo anno;
16. di avere messo in atto comportamenti di ricerca attiva del lavoro:
- iscrizione a Centri e servizi per l'impiego SI - NO
 - iscrizione ad agenzie di lavoro temporaneo SI - NO
 - altro.....
17. che tutti i figli minori adempiono all'obbligo scolastico/formativo SI - NO
18. di aver espletato, nell'arco dell'ultimo anno, le procedure per usufruire di tutte le misure di sostegno del reddito, delle agevolazioni fiscali, per l'acquisto di servizi od il pagamento di beni previste dalle norme vigenti:
- maggiorazioni sociali alla pensione
 - indennità di disoccupazione
 - assegno per il nucleo familiare con più di 3 figli
 - contributo per le famiglie numerose
 - assegno di maternità
 - sostegno al canone di locazione
 - fondo sociale regionale morosità ATC
 - risposta al censimento ATC
 - bonus luce/gas
 - riduzione tassa rifiuti
 - borse di studio
 - riduzioni servizi scolastici (mensa, trasporti, retta asilo nido)
 - tesserino per trasporti gratuiti per i.c. con percentuale oltre il 66%
 - altro
19. in caso di mancata riscossione degli importi dovuti dal coniuge legalmente separato o divorziato, a seguito di sentenza dell'Autorità Giudiziaria, ovvero del mancato contributo del genitore che ha riconosciuto il figlio, avere esperito tutti i tentativi previsti dalla legge per fruire di quanto dovuto (*allegare certificazione*)

SITUAZIONE ABITATIVA

20. di abitare in:
- abitazione in proprietà
spese condominiali ed utenze domestiche €..... (*allegare documentazione*)
 - abitazione in locazione
Canone mensile di affitto €..... (*allegare documentazione*)
spese condominiali ed utenze domestiche €..... (*allegare documentazione*)
 - abitazione concessa in regime di ERP (edilizia residenziale pubblica)
Canone mensile di affitto €.....(*allegare documentazione*)
spese condominiali ed utenze domestiche €.....(*allegare documentazione*)
 - essere senza fissa dimora
 - che è avviata/in corso/definitiva la **procedura di sfratto** per morosità/cessazione contratto.....
.....importo morosità Euro.....maturata a partire dal.....
 - che in casa sono presenti i seguenti apparecchi audiovisivi (es. parabola, abbonamento sky, tv, hi-fi, ecc) e informatici (es. computer, stampante, scanner....)

.....
Dichiaro che le mie dichiarazioni sono vere e complete. Sono consapevole della mia responsabilità penale (art. 489 c.p.) per dichiarazioni false o incomplete.

Comunicherò al servizio sociale – entro e non oltre 15 giorni dalla data in cui ne sarò venuto a conoscenza - ogni variazione relativa alla composizione del proprio nucleo, alle condizioni reddituali e patrimoniali dichiarate all'atto della domanda di contributo, nonché ogni altro evento suscettibile di modificare la condizione di beneficiario.

Autorizzo l'accesso da parte dei servizi sociali alle informazioni relative alle condizioni patrimoniali e reddituali per le quali è necessario uno specifico assenso dell'interessato secondo la normativa vigente.

Sono informato che qualora, in seguito agli accertamenti effettuati, si riscontrasse una situazione difforme rispetto all'autocertificazione da me sottoscritta, è prevista la segnalazione all'Autorità Giudiziaria, la restituzione dei contributi indebitamente ottenuti e l'esclusione da ogni forma di contributo per 3 anni.

Mi impegno a fornire alla S.O.C. Servizi Sociali Distretto 2 di Bra i documenti riferiti alla presente dichiarazione, non rilasciati da altra Pubblica Amministrazione, ai fini del controllo di veridicità della presente.

Sono informato, in base al Dlgs 196/03, che i dati personali, anche sensibili, forniti e necessari per il contributo/ richiesta saranno trattati dagli operatori della S.O.C. Servizi Sociali ASLCN2 Distretto 2 di Bra, anche con strumenti informatici, soltanto per il procedimento per il quale è resa questa dichiarazione, senza diffusione e con comunicazione solo ad altri Enti pubblici.

.....

Letto, confermato, sottoscritto
IL/LA DICHIARANTE

Firma dell'operatore che riceve la dichiarazione.



A.S.L. CN2

Azienda Sanitaria Locale
di Alba e Bra

Via Vida, 10 – 12051 ALBA (CN)
Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480
e-mail: aslcn2@legalmail.it – www.aslcn2.it

S.O.C. Servizi Sociali Distretto 2 di Bra

P.I./Cod. Fisc. 02419170044

Allegato al Regolamento Assistenza Economica

MODULO C

DOCUMENTI DA PRESENTARE PER LA RICHIESTA DI INTERVENTO ECONOMICO

- ❑ Copia busta paga degli ultimi 3 mesi per ciascuno dei soggetti lavoratori del nucleo (si precisa che le buste paga devono essere quelle relative ai 3 mesi precedenti rispetto alla data del protocollo indicata sul modulo B)
- ❑ Modello O Bis M dell'anno in corso per ciascuno dei componenti del nucleo familiare;
- ❑ Iscrizione al Centro per l'Impiego per ogni componente del nucleo familiare;
- ❑ Copia della dichiarazione sostitutiva unica e del modello ISEE del nucleo familiare;
- ❑ Copia ricevuta pagamento canone di locazione degli ultimi 3 mesi precedenti rispetto alla data del protocollo indicata sul modulo B
- ❑ Copia dell'estratto conto bancario e/o postale e/o postepay aggiornato al mese attuale + movimenti bancari degli ultimi 6 mesi;
- ❑ Copia verbale accertamento dell'Invalidità Civile e di eventuale altra documentazione sanitaria di ciascuno dei componenti del nucleo familiare;
- ❑ Copia permesso di soggiorno/carta di soggiorno di tutti i componenti del nucleo familiare
- ❑ Copia/ricevuta delle domande inoltrate per usufruire di tutte le misure di sostegno del reddito, delle agevolazioni fiscali, per l'acquisto di servizi od il pagamento di beni previste dalle norme vigenti:
 - maggiorazioni sociali alla pensione
 - indennità di disoccupazione
 - assegno per il nucleo familiare con più di 3 figli
 - contributo per le famiglie numerose
 - assegno di maternità
 - sostegno al canone di locazione
 - fondo sociale regionale morosità ATC

- risposta al censimento ATC
 - bonus luce/gas
 - riduzione tassa rifiuti
 - borse di studio
 - riduzioni servizi scolastici (mensa, trasporti, retta asilo nido)
 - tesserino per trasporti gratuiti per i.c. con percentuale oltre il 66%
-
- Sentenza di separazione/divorzio e certificazione di avere esperito tutti i tentativi previsti dalla legge per fruire di quanto dovuto
 - Dichiarazione in merito a quanto erogato o non erogato dal genitore che ha riconosciuto il figlio e certificazione di avere esperito tutti i tentativi previsti dalla legge per fruire di quanto dovuto

 - Altro _____

Data

Firma del richiedente per ricevuta

MODULO D – I° PARTE

RICHIESTA DI ASSISTENZA ECONOMICA

Assistente sociale Cod. SISA

R RINNOVO **N NUOVA PROPOSTA** **V VARIAZIONE**

COGNOME E NOME del **richiedente**:

COGNOME E NOME del **referente del nucleo familiare** (inserire intestatario cartella soc. SISA):

NATO IL A RESIDENTE

VIA C.F TEL

VALORE ISEE: REDDITO MENSILE DEL NUCLEO FAMILIARE:
.....

PROPOSTA DI INTERVENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA:

1. CONTRIBUTO TEMPORANEO PER FAMIGLIE CON PRESENZA DI MINORI:

- nuclei familiari composti da almeno un adulto genitore esercente la potestà e convivente con figli di età minore. che, a causa di una temporanea situazione di inoccupazione, disoccupazione, sottoccupazione, ecc. abbiano un reddito complessivo, inferiore ai parametri stabiliti dal regolamento
- Specificare se il capofamiglia è: padre madre

C (Continuativo) PERIODO **TOT. MESI** €

→ **CHIUSURA ANTICIPATA IL**

2. CONTRIBUTO TEMPORANEO PERSONALIZZATO:

- persone e nuclei familiari in particolari situazioni di disagio e per i quali il sostegno economico sia uno strumento all'interno di un più complessivo progetto di aiuto concordato con i richiedenti, e teso al raggiungimento dell'autonomia;
- persone che aderiscano a progetti, percorsi di cura;
- cittadini che aderiscono a progetti di formazione, orientamento ed avvio al lavoro;
- famiglie monoparentali con figli minori a carico, nel primo anno successivo all'evento di separazione legale, vedovanza, allontanamento dalla famiglia di origine a seguito di eventi gravi quali ad es. la carcerazione di un genitore dei minori, in assenza di sostegno parentale;
- donne sole in stato di gravidanza ed in situazioni difficili per i due mesi precedenti ed i 10 successivi al parto, prive di sostegno parentale; nel caso in cui la gravidanza sia certificata come rischiosa per la salute della donna o del nascituro, il contributo economico potrà decorrere dall'accertamento di detto stato;

- giovani tra i 18 ed i 21 anni di età già in carico come minorenni al servizio sociale consortile, in presenza di un progetto di autonomizzazione;
- persone con modalità di vita marginali, quali l'assenza di una dimora stabile, prive di sostegno parentale, in presenza di un progetto concordato di reinserimento sociale;
- nuclei familiari in cui l'unico componente stabilmente occupato perda il lavoro per cause indipendenti dalla volontà e dal comportamento (ad es. fallimento dell'azienda, messa in mobilità, sopravvenuta grave malattia che sia causa di licenziamento, con esclusione dei contratti di lavoro a tempo determinato);
- persone con programmi di recupero terapeutico certificato come incompatibile con qualsiasi attività e persone inserite in programmi di riabilitazione e reinserimento sociale concordati con i servizi competenti.

C (Continuativo) PERIODO TOT. MESI €

→ CHIUSURA ANTICIPATA IL

3. CONTRIBUTO TEMPORANEO DI SOSTEGNO AI BISOGNI FONDAMENTALI:

- età superiore ai 65 anni;
- persone sole o in coppia, di età compresa tra i 55 e i 64 anni, privi di discendenti o con figli senza alcun reddito – disoccupati e non ricollocabili al lavoro per età e situazioni personali.
- disabili sensoriali e persone, in età adulta, con invalidità od inabilità riconosciute da normative nazionali specifiche (per cause di lavoro, guerra o servizio); invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 74% (riconosciuta dalla competente Commissione medico legale con decorrenza 12 marzo 1992) ovvero con riduzione della capacità lavorativa superiore al 66% (se riconosciuta prima del 12 marzo 1992).
- la persona sia invalida al 100% e sola, o abbia a suo carico figli in età di obbligo scolastico o sia indispensabile la presenza continua di un altro adulto convivente
- persone in tutela all'Amministrazione consortile con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria,
- minori riconosciuti dalle competenti Commissioni medico legali con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età, o con invalidità pari al 100%, facenti parte di nucleo familiare con un solo genitore e per i quali sia indispensabile la presenza continua di un adulto convivente ai fini di garantirne l'assistenza personale in alternativa ad altri interventi finalizzati allo stesso scopo.

C (Continuativo) PERIODO TOT. MESI €

→ CHIUSURA ANTICIPATA IL

4. CONTRIBUTO UNA TANTUM PER SPECIFICHE ESIGENZE:

- spese per esigenze debitamente certificate di acquisto e riparazione di apparecchi ortodontici, ortottici ed ortopedici, che il Servizio Sanitario Nazionale non è tenuto ad erogare, esclusivamente per i minori in carico al servizio con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria ed il cui nucleo familiare abbia redditi pari o inferiori a quelli previsti per beneficiare del *Reddito di mantenimento*;
- spese per i trasporti essenziali, per l'igiene personale, per la copertura del costo di buoni pasto.
- situazioni di adulti completamente privi di reddito e di aiuti famigliari, al fine di contrastare le forme più conclamate di emarginazione e povertà, finalizzati all'aggancio ed alla elaborazione di un progetto d'aiuto più complessivo;
- spese per l'acquisto di apparecchi domestici o mobili di primaria necessità;
- spese per l'attivazione del contratto di locazione (ad esclusione del deposito cauzionale);

- spese per la stipula dei contratti per la fornitura delle utenze domestiche indispensabili, a favore di nuclei beneficiari degli interventi illustrati ai Titoli II, III del Regolamento;
- spese per l'adeguamento delle condizioni abitative di soggetti deboli, attraverso la fornitura di apparecchi ed interventi di manutenzione, fatte salve le competenze del S.S.N. e dei Comuni e la possibilità di effettuazione di tali interventi da parte di volontari

U (Una Tantum) MESE DI €

5. PRESTITI (si allega specifica documentazione)

SPECIFICARE MODALITA' DI PAGAMENTO:

Q (QUIETANZA) DI C.F.

B (BONIFICO) presso la Banca INTESTATO

A

Cod. IBAN

DATA.....

FIRMA A.S.

RICHIESTA DI ASSISTENZA ECONOMICA:

MOTIVAZIONI

MODIFICHE

PROPOSTA:

.....

1. CONTRIBUTO TEMPORANEO PER FAMIGLIE CON PRESENZA DI MINORI:

- nuclei familiari composti da almeno un adulto genitore esercente la potestà e convivente con figli di età minore che, a causa di una temporanea situazione di inoccupazione, disoccupazione, sottoccupazione, ecc. abbiano un reddito complessivo, inferiore ai parametri stabiliti dal regolamento
- Specificare se il capofamiglia è: padre madre

C (Continuativo) PERIODO TOT. MESI €

→ CHIUSURA ANTICIPATA IL

2. CONTRIBUTO TEMPORANEO PERSONALIZZATO:

- persone e nuclei familiari in particolari situazioni di disagio e per i quali il sostegno economico sia uno strumento all'interno di un più complessivo progetto di aiuto concordato con i richiedenti, e teso al raggiungimento dell'autonomia;
- persone che aderiscano a progetti, percorsi di cura;
- cittadini che aderiscono a progetti di formazione, orientamento ed avvio al lavoro;
- famiglie monoparentali con figli minori a carico, nel primo anno successivo all'evento di separazione legale, vedovanza, allontanamento dalla famiglia di origine a seguito di eventi gravi quali ad es. la carcerazione di un genitore dei minori, in assenza di sostegno parentale;
- donne sole in stato di gravidanza ed in situazioni difficili per i due mesi precedenti ed i 10 successivi al parto, prive di sostegno parentale; nel caso in cui la gravidanza sia certificata come rischiosa per la salute della donna o del nascituro, il contributo economico potrà decorrere dall'accertamento di detto stato;
- giovani tra i 18 ed i 21 anni di età già in carico come minorenni al servizio sociale consortile, in presenza di un progetto di autonomizzazione;
- persone con modalità di vita marginali, quali l'assenza di una dimora stabile, prive di sostegno parentale, in presenza di un progetto concordato di reinserimento sociale;

- nuclei familiari in cui l'unico componente stabilmente occupato perda il lavoro per cause indipendenti dalla volontà e dal comportamento (ad es. fallimento dell'azienda, messa in mobilità, sopravvenuta grave malattia che sia causa di licenziamento, con esclusione dei contratti di lavoro a tempo determinato);
- persone con programmi di recupero terapeutico certificato come incompatibile con qualsiasi attività e persone inserite in programmi di riabilitazione e reinserimento sociale concordati con i servizi competenti.

C (Continuativo) PERIODO TOT. MESI €

→ CHIUSURA ANTICIPATA IL

3. CONTRIBUTO TEMPORANEO DI SOSTEGNO AI BISOGNI FONDAMENTALI:

- età superiore ai 65 anni;
- persone sole o in coppia, di età compresa tra i 55 e i 64 anni, privi di discendenti o con figli senza alcun reddito – disoccupati e non ricollocabili al lavoro per età e situazioni personali.
- disabili sensoriali e persone, in età adulta, con invalidità od inabilità riconosciute da normative nazionali specifiche (per cause di lavoro, guerra o servizio); invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 74% (riconosciuta dalla competente Commissione medico legale con decorrenza 12 marzo 1992) ovvero con riduzione della capacità lavorativa superiore al 66% (se riconosciuta prima del 12 marzo 1992).
- la persona sia invalida al 100% e sola, o abbia a suo carico figli in età di obbligo scolastico o sia indispensabile la presenza continua di un altro adulto convivente
- persone in tutela all'Amministrazione consortile con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria,
- minori riconosciuti dalle competenti Commissioni medico legali con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età, o con invalidità pari al 100%, facenti parte di nucleo familiare con un solo genitore e per i quali sia indispensabile la presenza continua di un adulto convivente ai fini di garantirne l'assistenza personale in alternativa ad altri interventi finalizzati allo stesso scopo.

C (Continuativo) PERIODO TOT. MESI €

→ CHIUSURA ANTICIPATA IL

4. CONTRIBUTO UNA TANTUM PER SPECIFICHE ESIGENZE:

- spese per esigenze debitamente certificate di acquisto e riparazione di apparecchi ortodontici, ortottici ed ortopedici, che il Servizio Sanitario Nazionale non è tenuto ad erogare, esclusivamente per i minori in carico al servizio con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria ed il cui nucleo familiare abbia redditi pari o inferiori a quelli previsti per beneficiare del *Reddito di mantenimento*;
- spese per i trasporti essenziali, per l'igiene personale, per la copertura del costo di buoni pasto.
- situazioni di adulti completamente privi di reddito e di aiuti familiari, al fine di contrastare le forme più conclamate di emarginazione e povertà, finalizzati all'aggancio ed alla elaborazione di un progetto d'aiuto più complessivo;
- spese per l'acquisto di apparecchi domestici o mobili di primaria necessità;
- spese per l'attivazione del contratto di locazione (ad esclusione del deposito cauzionale);
- spese per la stipula dei contratti per la fornitura delle utenze domestiche indispensabili, a favore di nuclei beneficiari degli interventi illustrati ai Titoli II, III del Regolamento;
- spese per l'adeguamento delle condizioni abitative di soggetti deboli, attraverso la fornitura di apparecchi ed interventi di manutenzione, fatte salve le competenze del S.S.N. e dei Comuni e la possibilità di effettuazione di tali interventi da parte di volontari

U (Una Tantum) MESE DI €

5. PRESTITI (si allega specifica documentazione)

SPECIFICARE MODALITA' DI PAGAMENTO:

Q (QUIETANZA) DI C.F.

B (BONIFICO) presso la Banca **INTESTATO**

A

Cod. IBAN

DATA

SI AUTORIZZA RAT

Allegato al Regolamento Assistenza Economica

MODULO D – II° PARTE

RICHIESTA DI ASSISTENZA ECONOMICA

COGNOME E NOME del **richiedente**:.....

COGNOME E NOME **del referente del nucleo familiare** (inserire intestatario cartella soc. SISA):

CARATTERISTICHE DEL NUCLEO FAMILIARE (indicare una sola opzione-caratteristica prevalente)

- 1** nucleo familiare con presenza di minori e precarie condizioni lavorative degli esercenti la potestà genitoriale
- 2** nucleo monoparentale a seguito di separazione/vedovanza con figli minori
- 3** nucleo familiare con a carico persone non autosufficienti: minore disabile
 - adulto con riconoscimento handicap ai sensi della L. 104/92
 - adulto con riconoscimento dell'invalid.civile pari o superiore al 46%
 - anziano
- 4** nucleo familiare senza reddito a causa della perdita del lavoro per cause non attribuibili alla persona
- 5** nucleo familiare con presenza di persone in carico a: SERT
 - DSM
 - IN ESECUZIONE PENALE
- 6** persone ultra65enni
- 7** persone con modalità di vita marginali quali l'assenza di una dimora stabile e prive di sostegno parentale
- 8** donne sole in stato di gravidanza ed in situazioni difficili
- 9** EX IPI (minori riconosciuti dalla sola madre)
- 10** giovani tra i 18 e 21 anni con percorsi di autonomizzazione
- 11** persone in tutela
 - amministrazione di sostegno
 - curatela
- 12** altro

Da quando il nucleo familiare è in carico al servizio:

ALTRI SERVIZI COINVOLTI NELL'ATTUALE PROGETTO DI PRESA IN CARICO

- SERT DSM PSICOLOGIA ADULTI PSICOLOGIA DELL'ETA' EVOLUTIVA NPI UEPE
- ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO (specificare il nome)
- STRUTTURA (specificare nome e tipologia)
- ALTRO

CITTADINANZA **I** ITALIANA **C** COMUNITARIA (specificare la nazionalità) **E** EXTRACOMUNITARIA (specificare la nazionalità)**STATO DI FAMIGLIA**

N. componenti il nucleo familiare: ____

COGNOME E NOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	GRADO DI PARENTELA	OCCUPAZIONE

RICHIESTE DI SOSTEGNO AL REDDITO INOLTRATE NELL'ARCO DELL'ULTIMO ANNO SI-NO

- maggiorazioni sociali alla pensione SI - NO
- indennità di disoccupazione SI - NO
- assegno al nucleo SI - NO
- assegno di maternità SI - NO
- sostegno al canone di locazione SI - NO
- fondo sociale regionale morosità ATC SI - NO
- risposta al censimento ATC SI - NO
- bonus energia SI - NO
- altro

SITUAZIONE ABITATIVA

- abitazione di proprietà
spese condominiali ed utenze domestiche €.....
- abitazione in locazione
Canone mensile di affitto €.....
spese condominiali ed utenze domestiche €.....
- abitazione concessa in regime di ERP (edilizia residenziale pubblica)
Canone mensile di affitto €.....
spese condominiali ed utenze domestiche €.....
- è avviata/in corso/definitiva la **procedura di sfratto** per morosità/cessazione contratto.....importo morosità Euro.....maturata a partire dal.....
- senza fissa dimora
- ospite c/o

SITUAZIONE ECONOMICA,

Sussidi ottenuti da Stato, Enti pubblici o soggetti privati (indicare l'opzione che interessa):

 1 Stato o altri enti pubblici; **2** Enti privati

- 3 Stato o altri enti pubblici ed enti privati
- 4 Nessuno

Calcolo della situazione economica del nucleo familiare

- Redditi al netto del pagamento IRPEF (es. pensioni, stipendi ecc...): €.....
 - Redditi esenti dal pagamento dell'Irpef (es. indennità di accompagnamento): €.....
 - Altri redditi (es. assegni di mantenimento, borse lavoro ecc): €.....
 - Importi effettivamente corrisposti al nucleo da persone tenute all'obbligo di assistenza, ai sensi dell'articolo 433 del Codice Civile: €.....
 - Valore di beni mobili o immobili intestati o donati a terzi, senza ricavarne proventi, nei tre anni precedenti la richiesta di contributo €.....
 - Redditi provenienti da lavori svolti saltuariamente, anche se non documentabili ai fini fiscali: €.....
 - Sussidi erogati dallo Stato o da altri Enti pubblici: €.....
 -
 - Sussidi erogati da Enti privati: €.....(*specificare quali*)
 - di essere / non essere creditore di pensioni, assegni, indennità, redditi da lavoro, ecc. non ancora percepiti ma già maturati.....
 - di essere / non essere titolare di diritti di proprietà, nuda proprietà, usufrutto, uso e abitazione sui seguenti patrimoni immobiliari:
 - Immobile adibito ad abitazione principale Cat. Catastale.....Rendita catastale.....
 - Altri immobili.....Rendita catastale
 - di avere / non avere proprietà, possesso, o disponibilità non occasionale di un bene mobile registrato (ES. AUTOMOBILE, MOTO, FURGONE....)
 - Modello:.....
 - Data immatricolazione:.....
 - targa
 - di possedere / non possedere disponibilità liquide, depositi, titoli, obbligazioni del debito pubblico ed altre attività finanziarie, quote di fondi comuni di investimento, di altri fondi, alla data di presentazione di questa richiesta di contributo
- in casa sono presenti i seguenti apparecchi audiovisivi (es. parabola, abbonamento sky,tv,hi-fi,ecc) e informatici (es. computer, stampante, scanner....)

DATA

FIRMA A.S.

Allegato al Regolamento Assistenza Economica

MODULO E

Al Responsabile dell'Area Territoriale

OGGETTO: progetto sociale/contratto nucleo familiare sig..... n. il
..... res.....

A seguito della richiesta di contributo economico presentata dal sig.....n.
il.....res.....prot. n. e dello svolgimento dell'istruttoria
che ha determinato la presa in carico del nucleo, è definito con l'interessato e il suo nucleo familiare il
seguito progetto d'intervento che vincola le parti nella sua realizzazione definendo i rispettivi ruoli e
responsabilità, ai sensi del Regolamento "Assistenza economica" vigente

- COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE
- RETE FAMILIARE/AMICALE/DI VICINATO
- SITUAZIONE LAVORATIVA di ciascun componente del nucleo
- CONDIZIONI ABITATIVE
- CONDIZIONE SANITARIE di ciascun componente del nucleo (presenza di invalidi, persone con handicap, persone non autosufficienti, ecc...)
- COINVOLGIMENTO DI ALTRI SERVIZI nella presa in carico (pubblici, associazioni di volontariato, ecc...)
- BISOGNI
- OBIETTIVI e TEMPI previsti per il loro raggiungimento
- IMPEGNI ASSUNTI DAL CITTADINO (azioni indicando i relativi TEMPI di realizzazione)
- IMPEGNI ASSUNTI DAL SERVIZIO (azioni indicando i relativi TEMPI di realizzazione)
- MODI e TEMPI di verifica
- DURATA complessiva del progetto in relazione ai tempi di erogazione del contributo secondo quanto indicato nel Regolamento "Assistenza economica" vigente.

Io sottoscritto n. il
res.....dichiaro la mia attiva collaborazione alla realizzazione del presente progetto
assumendomi gli impegni sopra esposti, consapevole che l'assunzione di comportamenti che denotano la mia
mancata collaborazione implica, senza possibilità di ricorso alcuno, l'interruzione dell'intervento di
assistenza economica, secondo quanto previsto dal Regolamento "Assistenza economica" vigente.

Recepisco, pertanto, copia del presente documento.

DATA,.....

Letto, firmato e sottoscritto

L'INTERESSATO

.....

L'OPERATORE SOCIALE

.....



A.S.L. CN2

Azienda Sanitaria Locale
di Alba e Bra

S.O.C. Servizi Sociali Distretto 2 di Bra

Via Vida, 10 – 12051 ALBA (CN)
Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480
e-mail: aslcn2@legalmail.it – www.aslcn2.it

P.I./Cod. Fisc. 02419170044

Allegato al Regolamento Assistenza Economica

MODULO F

All'Ufficio Relazioni con il Pubblico
ASLCN2
Via Vida 10
ALBA (CN)

OGGETTO: ricorso avverso il diniego/sospensione/riduzione del contributo economico

Il/La sottoscritto/a.....
C.F..... Nato il A
.....(PROV) Residente a In via
..... tel

presenta

secondo quanto previsto dal Regolamento "Assistenza Economica" vigente della S.O.C. Servizi Sociali Distretto 2, ricorso avverso il diniego/sospensione/riduzione del contributo economico da me presentato in data N. di prot. al quale ha fatto seguito risposta della S.O.C. Servizi Sociali ASLCN2 Distretto 2 di Bra in data n. prot.

In attesa di riscontro, porgo distinti saluti.

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali secondo quanto previsto dal Dlgs 196/03 e successive modifiche.

DATA,.....

Letto, firmato e sottoscritto

L'INTERESSATO

.....



A.S.L. CN2

Azienda Sanitaria Locale
di Alba e Bra

Via Vida, 10 – 12051 ALBA (CN)
Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480
e-mail: aslcn2@legalmail.it – www.aslcn2.it

S.O.C. Servizi Sociali Distretto 2 di Bra

P.I./Cod. Fisc. 02419170044

Allegato al Regolamento Assistenza Economica

MODULO G

Spett.le **S.O.C. SERVIZI SOCIALI ASLCN2**
Distretto 2 di Bra
Via De Gasperi, 14
Bra

OGGETTO: impegno restituzione prestito

Io sottoscritto.....
nato a il
residente a.....
in.....
mi impegno a restituire alla S.O.C. Servizi Sociali Distretto 2 il prestito erogato a mio favore in un'unica rata di € nel mese di ai sensi del Regolamento Assistenza Economica vigente.
Mi impegno ad effettuare il pagamento entro il giorno 15 del mese.

Modalità di restituzione prestito:

Bonifico o versamento del contante presso la Tesoreria della S.O.C. Servizi Sociali Distretto 2, C.R.B. Agenzia n.2 Via A. de Gasperi 2, Bra

IBAN IT07 H0609 5460 4400 0100 801483 intestato a S.O.C. SERVIZI SOCIALI ASLCN2 Distretto 2 di Bra

Data,.....

In fede

.....

Impegno preso davanti all'assistente sociale